

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A 125

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 126

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto. (Seguito dell'esame e rinvio) 126

ALLEGATO (Emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1732 Porcu, adottata come testo base) 132

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (Rinvio del seguito dell'esame) 128

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione dei seguenti docenti ed esperti della materia: prof. Giuliano Dolce, prof. Rodolfo Proietti, prof.ssa Ornella Piazza, prof. Paolo Maria Rossini, dott. Mario Iannotti, dott. Tommaso Ciacca e dott. Giovanni Battista Guazzetti, nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 412 Di Virgilio e C.1992 Binetti, recanti « Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesivi cronici » (Svolgimento e conclusione) 129

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Nuovo testo C. 3118 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) 129

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3463 Dal Lago) 130

AVVERTENZA 131

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 9 giugno 2010.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Vie­spoli.

La seduta comincia alle 14.55.

Variatione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che i deputati Marco Calgaro e Gian Carlo Di Vizia sono entrati a far parte della Commissione, mentre il deputato Edoardo Rixi ha cessato di farne parte.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo nella seduta del 19 maggio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge in esame (*vedi allegato*).

Carlo CICCIO­LI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Pedoto 1.1 e 1.2, Palagian­o 1.3, Pedoto 1.4 e Lenzi 1.6. Auspica, quindi, l'approvazione del suo emendamento 1.12 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Pedoto 1.7. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Farina Coscioni 1.8 e Pedoto 1.9 e 1.10.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Pedoto 1.1.

Luciana PEDOTO (PD), intervenendo sull'insieme delle proposte emendative a

sua firma, osserva che la proposta di legge in esame dovrebbe essere modificata con riguardo a tre aspetti: la separazione tra associazioni proponenti e soggetti che svolgono le attività regolate dalla legge n. 152 del 2001; le garanzie di stabilità economico-patrimoniale dei soggetti erogatori; l'esigenza di evitare il palese conflitto d'interesse, per le associazioni, tra le funzioni previste dall'articolo 7 della legge n. 152 del 2001 e la contestuale assistenza e rappresentanza nella Commissione sanitaria di accertamento degli stati invalidanti, nonché di evitare che la comunicazione all'ANMIC degli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni di invalidità civile, prevista dall'articolo 8 della legge n. 118 del 1971, costituisca una indebita condizione di vantaggio per tale associazione rispetto agli altri soggetti operanti sul « mercato sociale ».

Sotto il primo profilo, deve rilevare che la legge n. 152 del 2001 ha previsto una netta separazione tra le organizzazioni sindacali promotrici dei patronati e questi ultimi, quali soggetti che svolgono attività di rilievo costituzionale, finanziati per mezzo del Fondo previsto dall'articolo 13 della legge n. 152 del 2001. È evidente, infatti, che il finanziamento delle attività con i contributi dei lavoratori impone la massima trasparenza, non solo nella gestione dei fondi, ma nella struttura stessa del bilancio, che non deve prestarsi a confusione tra le attività istituzionali e quelle associative.

Inoltre, in virtù della rilevanza costituzionale dei compiti affidati al patronato e della peculiarità e delicatezza dei compiti da esso svolti, appare indispensabile che le attività di patrocinio vengano svolte da personale dipendente professionalizzato, unica garanzia idonea a garantire il livello di responsabilità e professionalità necessario.

Per quanto attiene alle garanzie patrimoniali, deve osservarsi che l'estensione delle prerogative dei patronati anche alle associazioni dei disabili comporta da un lato il riconoscimento delle medesime

quali soggetti istituzionalmente preposti alla tutela e all'assistenza di determinate fasce deboli della popolazione e, dall'altro, l'accesso di tali organizzazioni ad un sistema di finanziamento « pubblico » delle loro funzioni.

È quindi necessario che tali organizzazioni forniscano allo Stato lo stesso tipo di garanzie che vengono richieste ai patronati dall'articolo 2 della legge n. 152 del 2001. Ciò vale in particolare per l'adeguatezza patrimoniale che tali soggetti devono essere in grado di dimostrare (ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della legge n. 152 del 2001) e che dovrà essere definita e verificata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, devono essere previste modalità attuative della norma che garantiscano che le associazioni svolgano le funzioni di patronato finalizzate esclusivamente al conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento della invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità.

Alla luce di quanto esposto, auspica l'approvazione degli emendamenti a sua firma.

Carlo CICCIONI (PdL), *relatore*, osserva che una parte delle esigenze rappresentate dalla collega Pedoto vengono soddisfatte dal suo emendamento 1.7, sul quale è stato espresso il parere favorevole sia del relatore sia del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pedoto 1.2, Palagiano 1.3, Pedoto 1.4 e Palagiano 1.5.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Lenzi 1.6.

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa suo l'emendamento Lenzi 1.6.

La Commissione respinge l'emendamento 1.6 fatto proprio dall'onorevole Miotto. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.12 del relatore e Pedoto 1.7 (*vedi allegato*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) esprime stupore per la contrarietà del relatore e del Governo al suo emendamento 1.8, volto ad evitare che la proposta di legge in esame favorisca esclusivamente le associazioni maggiori. Al riguardo, osserva che l'eventuale approvazione di tale emendamento non comporterebbe affatto un ampliamento indiscriminato del numero di associazioni abilitate a svolgere funzioni di patronato, ma, semplicemente, consentirebbe ad associazioni di minori dimensioni, ma altrettanto serie e meritevoli di attenzione, di svolgere le medesime funzioni, qualora siano in possesso dei requisiti necessari.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che, in parte, le finalità indicate dalla collega Farina Coscioni possono essere soddisfatte da quanto previsto nell'emendamento Pedoto 1.7, approvato dalla Commissione.

Carmelo PORCU (PdL) ricorda che la proposta di legge in esame persegue essenzialmente due obiettivi: riconoscere il lavoro svolto dalle associazioni di tutela delle persone disabili, da un lato, e migliorare la qualità dei servizi offerti a queste persone, dall'altro. Alla luce di tali obiettivi, ritiene che sarebbe senz'altro positivo se si riuscisse a fissare dei requisiti e a verificarne il rispetto, al fine di ammettere anche le associazioni minori a svolgere funzioni di patronato. Invita, pertanto, il relatore e il Governo a verificare detta possibilità.

Carla CASTELLANI (PdL) si associa all'invito formulato dal collega Porcu, ritenendo che l'emendamento Pedoto 1.7, approvato dalla Commissione, non risolve del tutto il problema in discorso.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritiene che il problema dell'inclusione, nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame, delle associazioni minori potrebbe essere

risolto positivamente se si riuscisse a fissare requisiti alla stregua dei quali valutare l'idoneità delle associazioni medesime a svolgere funzioni di patronato e a verificare la sussistenza di detti requisiti.

Paola BINETTI (UdC) ritiene che il rischio di proliferazione delle associazioni di assistenza alle persone disabili, che richiedono di svolgere funzioni di patronato, suggerisca un approccio di grande prudenza. Annuncia, pertanto, voto contrario sull'emendamento Farina Coscioni 1.8.

Carlo CICCIONI (Pdl), *relatore*, ricorda che la finalità del provvedimento in esame consiste nel miglioramento dell'assistenza fornita alle persone disabili, atteso che i patronati esistenti non sempre assistono in modo adeguato tali soggetti. Con riguardo all'emendamento in esame, tuttavia, ritiene, anche alla luce dei contatti intercorsi con il Governo, che potrebbe non essere opportuno estendere l'ambito di applicazione della proposta di legge in esame a un numero indeterminato di associazioni.

Ileana ARGENTIN (PD), premesso di concordare con la collega Pedoto, ricorda come, spesso, le maggiori associazioni di tutela delle persone disabili svolgano un'attività non solo di assistenza, ma anche apertamente politica, talvolta improntata a un forte ruolo personalistico dei loro presidenti.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI precisa che la contrarietà del Governo deve essere valutata anche alla luce dell'emendamento Pedoto 1.7, approvato dalla Commissione, il quale potrebbe consentire al Governo l'individuazione di requisiti sulla base dei quali ammettere a svolgere attività di patronato anche associazioni minori. Il Governo si riserva, comunque, un'ulteriore valutazione di questo profilo.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), confidando nella disponibilità del

Governo ad approfondire la materia, ritira il suo emendamento 1.8 che si riserva, comunque, di ripresentare in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pedoto 1.9 e 1.10.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sulla proposta di legge in esame è pervenuto, oltre al nulla osta della VI Commissione, il parere favorevole con condizione della III Commissione. La Commissione parlamentare per le questioni regionali è convocata oggi per l'espressione del parere, mentre le altre Commissioni non hanno ancora espresso il parere di competenza. Pertanto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.25.

Audizione dei seguenti docenti ed esperti della materia: prof. Giuliano Dolce, prof. Rodolfo Proietti, prof.ssa Ornella Piazza, prof. Paolo Maria Rossini, dott. Mario Iannotti, dott. Tommaso Ciacca e dott. Giovanni Battista Guazzetti, nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 412 Di Virgilio e C.1992 Binetti, recanti « Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici ».

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando il dottor Tommaso Ciacca, *anestesista rianimatore presso l'ospedale di Spoleto*, il professor Giuliano Dolce, *direttore scientifico presso l'Istituto S. Anna di Crotona*, il dottor Mario Iannotti, *primario anestesista presso la ASL Salerno 1 e presidente dell'associazione ARIARP (Rianimatori associati per il rispetto della persona)*, la professoressa Ornella Piazza, *professore aggregato presso il dipartimento di anestesia e rianimazione dell'Università degli studi di Napoli Federico II*, il professor Rodolfo Proietti, *direttore di anesthesiologia e rianimazione presso l'Università Cattolica Policlinico « Agostino Gemelli » di Roma* e il professor Paolo Maria Rossini, *ordinario di Clinica Neurologica presso l'Università Campus Biomedico di Roma*.

Il dottor Tommaso CIACCA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fornisce alcune precisazioni sull'oggetto dell'indagine conoscitiva.

Il dottor Tommaso CIACCA svolge ulteriori considerazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono, quindi, una relazione sui medesimi temi il dottor Mario IANNOTTI, la professoressa Ornella PIAZZA, il professor

Rodolfo PROIETTI e il professor Paolo Maria ROSSINI.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, essendo imminente la ripresa dei lavori in Assemblea, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.55

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Nuovo testo C. 3118 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 3118: « Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati ».

Premette che svolgerà una relazione introduttiva sintetica, richiamando il contenuto dei provvedimenti in esame per sommi capi e soffermandosi in modo par-

ticolare sulle parti di competenza della Commissione. In particolare, il provvedimento in esame prevede la piena attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, che rappresenta un'esigenza ormai indifferibile. Questa necessità è tanto più avvertita con riferimento all'assetto degli enti locali e alle loro funzioni. Il disegno di legge n. 3118 apporta numerose modifiche al testo unico degli enti locali, solo in alcuni casi in forma di novella.

Ricorda, per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, in linea generale e con riferimento alle finalità della legge, che essa reca l'individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e introduce alcune misure di razionalizzazione degli enti locali.

Osserva, poi, che gli articoli 2 e 3 individuano le funzioni fondamentali di comuni e province e le modalità del loro esercizio; in particolare, all'articolo 2, comma 1, lettera *q*) si prevede, tra le funzioni fondamentali dei comuni, la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, mentre alla successiva lettera *t*) si prevede l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale.

All'articolo 3, comma 1, lettera *n*), si prevede quale funzione fondamentale delle province la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche, la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e di controllo.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 8 prevede l'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e ne disciplina le modalità di esercizio in forma associata. Tale forma risulta una modalità privilegiata di esercizio delle funzioni co-

munali, in quanto ne viene stabilita l'obbligatorietà con riferimento a talune funzioni e in relazione a soglie di popolazione. In particolare, per quanto riguarda le sopracitate lettere *q*) e *t*), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

In conclusione, atteso che il provvedimento si presenta molto ampio e articolato ed è volto ad assicurare la piena attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, per quello che concerne le competenze della Commissione propone, fin d'ora, l'espressione di un parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 16.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3463 Dal Lago)

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 1° giugno 2010, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 3463 Dal Lago: « Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale per

l'adozione dei protocolli di presa in carico delle famiglie con persone affette da disabilità grave che restano prive di adeguato sostegno familiare». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**Disposizioni sulle associazioni di tutela
delle persone disabili (C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto).**

**EMENDAMENTI RIFERITI ALLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1732
PORCU, ADOTTATA COME TESTO BASE**

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Pedoto, Grassi, Lenzi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Le organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano continuativamente per la tutela dei diritti delle persone disabili e che hanno organi democraticamente eletti, nonché proprie sedi in almeno novanta province del territorio nazionale, possono costituire, ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 30 marzo 2001, n. 152, istituti di patronato che esercitino nei confronti delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, limitatamente al conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità, con i poteri di rappresentanza di categoria e con le attribuzioni e le prerogative garantite dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152. A tali istituti si applicano inoltre gli articoli 14, 15, 16 e 17, nonché l'articolo 18 limitatamente al comma 1, della citata legge n. 152 del 2001.

2. La domanda di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152, presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle organizzazioni, federazioni e associazioni di cui al precedente comma,

deve essere accompagnata dalle garanzie finanziarie, patrimoniali e tecniche, da definirsi con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volte a dimostrare l'adeguatezza patrimoniale dei costituendi istituti di patronato rispetto ai compiti di cui al precedente comma. Sulla domanda, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si pronuncia entro novanta giorni dalla data della sua presentazione.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce altresì le procedure e le modalità di verifica e controllo per assicurare che le attività degli istituti di patronato, costituiti in base alla presente legge, riguardino unicamente il conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità.

4. L'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni, è abrogato.

5. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, l'articolo 11, ottavo comma, della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e l'articolo 8, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni.

1. 2. Pedoto, Grassi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Le organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone

disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano continuativamente da almeno cinque anni per la tutela dei diritti delle persone disabili e che hanno organi democraticamente eletti, nonché sedi proprie o di organizzazioni federate in almeno due terzi delle regioni e delle province del territorio nazionale, possono esercitare nei confronti delle persone con disabilità l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, con i poteri di rappresentanza di categoria e con le attribuzioni e le prerogative previste dalla legge 30 marzo 2001, n. 152.

2. Alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari, che richiedono le attribuzioni e le prerogative di cui al comma 1, si applica, laddove compatibile, la disciplina di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

3. Ai fini dell'accesso alle attribuzioni e alle prerogative di cui al comma 1, le suddette organizzazioni, federazioni e associazioni presentano specifica domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che verifica la sussistenza e, periodicamente, la permanenza dei requisiti necessari.

1. 3. Palagiano, Mura.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano continuativamente per la tutela dei diritti delle persone disabili e che hanno organi democraticamente eletti, nonché sedi in almeno novanta province del territorio nazionale, possono costituire, ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 30 marzo 2001, n. 152, istituti di patronato che esercitino nei confronti delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, limitatamente al conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile,

sordomutismo, *handicap* e disabilità, con i poteri di rappresentanza di categoria e con le attribuzioni e le prerogative garantite dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152. A tali istituti si applicano, inoltre, gli articoli 14, 15, 16 e 17 nonché l'articolo 18 limitatamente al comma 1, della citata legge n. 152 del 2001.

1. 4. Pedoto, Grassi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano continuativamente da almeno cinque anni per la tutela dei diritti delle persone disabili e che hanno organi democraticamente eletti, nonché sedi proprie o di organizzazioni federate in almeno due terzi delle regioni e delle province del territorio nazionale »;

b) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono riconoscere alle organizzazioni, confederazioni e alle associazioni di cui all'articolo 5, una quota del finanziamento per l'implementazione e lo sviluppo dei servizi svolti in convenzione, in rapporto all'attività espletata ».

1. 5. Palagiano, Mura.

Al comma 1, sostituire le parole da: esercitano nei confronti *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* possono costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente e finanziariamente autonomi dall'associazione promotrice come previsto dalla legge n. 152 del 2001, secondo le procedure e le garanzie ivi previste.

1. 6. Lenzi.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: ciascuna per la con le seguenti: ciascuna limitatamente per la sola e.

1. 12. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La domanda di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152, presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle organizzazioni, federazioni e associazioni di cui al precedente comma, deve essere accompagnata dalle garanzie finanziarie, patrimoniali e tecniche, da definirsi con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volte a dimostrare l'adeguatezza patrimoniale dei costituendi istituti di patronato rispetto ai compiti di cui al precedente comma. Sulla domanda, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si pronuncia entro novanta giorni dalla data di presentazione.

1-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 1-bis, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce altresì le procedure e le modalità di verifica e controllo per assicurare che le attività degli istituti di patronato, costituiti in base alla presente legge, riguardino unicamente il conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità.

1. 7. Pedoto, Grassi.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1, per quanto concerne il possesso del requisito di diffusione sul territorio nazionale, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67.

1. 8. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, l'articolo 11, ottavo comma, della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e l'articolo 8, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni.

1. 09. Pedoto, Grassi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni, è abrogato.

1. 10. Pedoto, Grassi.